

**TRIBUNALE di GENOVA
SEZIONE VII CIVILE**

Al Dirigente dell'Ufficio UNEP

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova

e. p.c. , al Sig. Presidente del Tribunale

Loro Sedi

Oggetto: articolo 557 c.p.c..

Premesso che:

il comma 1 dell'art.557 c.p.c. prevede che **“eseguita l'ultima notificazione”** l'ufficiale giudiziario debba consegnare senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari;

il comma 2 dello stesso articolo commina l'inefficacia del pignoramento nell'ipotesi in cui la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto non vengano depositate nel termine di 15 giorni dalla consegna al creditore.

Su queste premesse, al fine di evitare qualsiasi incertezza in ordine alla decorrenza del termine di 15 giorni previsto dal suddetto comma 2, considerata la sanzione di inefficacia del pignoramento collegata alla inosservanza di tale termine, si invitano gli Ufficiali Giudiziari a **non consegnare** e i Sigg.ri Avvocati a **non ricevere o non richiedere** gli atti di pignoramento e la relativa nota di trascrizione **prima dell'avvenuto perfezionamento della notificazione di tali atti.**

Genova, 18/12/2015

Il Presidente di Sezione
R. Delucchi



R. Delucchi

TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE

Genova

18/12/15

[Signature]